

Proseguiamo la pubblicazione dei quesiti del Forum e aperto in occasione di Speciale Telefisco, accessibile all'indirizzo web: www.espertorisponde.ilssole24ore.com

Concordato

1

Compensabile il credito da ritenute d'acconto

Un dottore commercialista assume alcuni incarichi di revisore per importi significativi, che fatturerà nel 2025, per un importo di 40mila euro oltre il reddito concordato. Ciò comporta che avrà un importo di ritenute d'acconto su tali compensi da inserire in dichiarazione. Per tali importi andrà a credito poiché il reddito concordato è decisamente inferiore. Il credito è utilizzabile in compensazione?

Nel caso descritto, la risposta è positiva. Il credito derivante dalle ritenute d'acconto operate sui compensi per gli incarichi di revisore incassati nel 2025, eccedenti l'importo del reddito concordato con l'amministrazione finanziaria nell'ambito del concordato preventivo biennale (Cpb), può essere utilizzato in compensazione dal professionista. Il Cpb prevede di concordare con l'agenzia delle Entrate un reddito per il biennio 2024-2025; qualora il reddito effettivamente conseguito dal professionista nel 2025 risulti superiore a quello concordato non sarà soggetto ad imposizione ma le ritenute d'acconto subite sui compensi eccedenti genereranno un credito d'imposta utilizzabile in

compensazione ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs 241/1997.

Si evidenzia, inoltre, che aderendo al Cpb vengono riconosciuti tutti i benefici premiali propri previsti dagli Isa tra i quali, quello che interessa il lettore, rappresentato dall'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente alle imposte dirette.

Gianluca Dan

2

L'adesione non preclude le detrazioni edilizie

Le detrazioni dalle imposte per bonus edilizi sono utilizzabili anche negli anni di adesione al concordato preventivo biennale?

Si conferma che l'accesso al concordato preventivo biennale non preclude il diritto allo scomputo di oneri detraibili, oneri deducibili, ritenute eccetera. Il contribuente potrà quindi utilizzare a scomputo del reddito complessivo le detrazioni irpef riconosciute per gli interventi edilizi sostenuti nelle annualità precedenti.

Fabio Chiesa

Bonus edilizi

3

La strada sbarrata per cessione del credito

Un contribuente ha sostenute

spese per supersismabonus (110%) nel 2023 certificati da due Sal asseverati dal tecnico e depositati in Comune. Stante le difficoltà a trovare acquirenti dei crediti superbond maturati ha portato in detrazione in dichiarazione le spese di un Sal mentre il secondonon è stato inserito in dichiarazione per incapienza. Questo secondo sal può essere ceduto a terzi per gli anni 2024-25-26 non trovando in questo caso il divieto di cessione delle rate residue non ancora fruite delle detrazioni come disposto dal Dl 39/2024 al punto 7, articolo 4 bis ?

In base al comma 7, articolo 4-bis, Dl 39/2024, a decorrere dal 29 maggio 2024 non è più consentita la cessione del credito «in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni» derivanti dalle spese per gli interventi, per quanto qui di interesse, anche di cui al Superbonus sismico. Ciò significa, in altri termini, che bisogna distinguere la situazione nella quale il contribuente si è portato in detrazione le spese da quella nella quale ha optato per la cessione o lo sconto: nel primo caso non è possibile cedere le rate residue, mentre nella seconda ipotesi è ancora possibile per il cessionario del credito e il fornitore che ha applicato lo sconto cedere le rate residue delle quote non utilizzate in compensazione.

Alla luce di quanto detto, si ritiene che la risposta al quesito sia negativa. Sebbene infatti il lettore, con riferimento al secondo Sal, non ha portato in detrazione la rata per incapienza fiscale, avrebbe comunque potuto farlo: l'eccezione al divieto di cessione rimane limitato alle ipotesi in cui il contribuente, in luogo della detrazione (utilizzata o meno), abbia optato per la cessione o lo sconto.

Elisa De Pizzol e Nicola Forte